

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1957

(73^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con l'articolo 11 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadramento del personale nel ruolo ordinario dei contabili di marina » (2181) (D'iniziativa del deputato Berry) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1095, 1097
ANGELILLI, relatore 1096

« Reclutamento dei commissari di leva » (2185) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1097, 1098
GRANZOTTO BASSO, relatore 1097

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo,

Grammatico, Granzotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Messe, Negri, Palermo, Rizzatti, Smith e Taddei.

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Berry: « Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con l'articolo 11 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadramento del personale nel ruolo ordinario dei contabili di marina » (2181) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Berry: « Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con l'articolo 11 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadramento del personale nel ruolo ordinario dei contabili di marina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il ruolo transitorio della carriera esecutiva del personale contabile della Marina militare di cui al quadro 50 c, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

4^a COMMISSIONE (Difesa)73^a SEDUTA (30 ottobre 1957)

Gli iscritti nel ruolo predetto sono inquadrati, con decorrenza 6 settembre 1956, nel ruolo della carriera di concetto dei contabili della Marina militare, di cui alla tabella n. 6, annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915, e prendono posto nel ruolo, nell'attuale ordine di anzianità relativa, con la propria anzianità assoluta, dopo l'ultimo iscritto alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1956, n. 915.

È estesa ad essi l'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 915.

ANGELILLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Berry su cui la Commissione della difesa è chiamata a pronunciarsi e che ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati, prevede la soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e l'inquadramento del personale nel ruolo ordinario del personale civile del Ministero difesa-Marina.

Con il citato regio decreto-legge n. 189, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1116, veniva infatti istituito, per l'adempimento delle funzioni contabili, il « ruolo di gruppo B dei contabili della Marina militare » comprendente i gradi dall'XI all'VIII. Alla prima formazione del ruolo fu provveduto con il collocamento dei gestori di magazzino C, giusta il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quindi, in applicazione del regio decreto-legge numero 189, vennero iscritti nel grado iniziale del ruolo stesso, in seguito ad esame di concorso, gli impiegati d'ordine (gruppo C) della Amministrazione militare marittima, provvisti di diploma di scuola media di secondo grado.

Prevedendo tuttavia il regio decreto-legge n. 189 la costituzione di un « ruolo transitorio di contabili della Marina militare » di gruppo C, nel quale potevano venir trasferiti a domanda, e previo giudizio di idoneità, impiegati d'ordine di grado non inferiore all'XI che, pur non possedendo il richiesto titolo di studio, avessero svolto lodevolmente funzioni

contabili, l'Amministrazione militare marittima ritenne di avvalersi di tale facoltà, non potendo coprire tutti i posti stabiliti con il nuovo organico e dovendo sopperire ad immediate esigenze, particolarmente sentite negli Arsenali militari marittimi.

Gli idonei, pur occupando numericamente i posti dell'organico dei contabili di gruppo B (articolo 5 regio decreto 14 giugno 1941, numero 644), vennero collocati nel « ruolo transitorio dei contabili della Marina militare di gruppo C » per la mancanza del richiesto titolo di studio di secondo grado, ma ebbero, tuttavia, le stesse attribuzioni e lo stesso sviluppo di carriera dei contabili di gruppo B.

Si trattava, in sostanza, di un unico ruolo, sia pure diviso in due articolazioni, con identità di funzioni, di qualifiche, di carriera, e con unica dotazione organica.

La recente legge 31 luglio 1956, n. 915, sulla perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo B del Ministero della difesa, con la revisione dell'organico dei contabili della Marina militare, ha sanzionato una disparità sinora non avvertita tra i due ruoli paralleli, escludendo i contabili del ruolo transitorio dall'accedere a nuove qualifiche e dagli sviluppi di carriera previsti per i contabili del ruolo ordinario.

È evidente che la preoccupazione del legislatore nel compiere tale discriminazione è stata quella di tenere a base degli sviluppi di carriera il titolo di studio, ed, in effetti, è questa la prima e sostanziale obiezione che viene suggerita dal disegno di legge in esame. Non è tuttavia la prima volta che alle norme che regolano la carriera degli impiegati statali si deroga eccezionalmente in considerazione di singole situazioni. Anche recentemente, ad esempio, e precisamente il 24 luglio 1957, la VII Commissione permanente della Camera ha approvato un disegno di legge concernente gli ufficiali idraulici del Ministero del lavoro, prescindendo dal titolo di studio. La stessa Commissione ha approvato, sempre con gli stessi criteri di elasticità nei confronti del titolo di studio, il disegno di legge relativo ai disegnatori dell'Azienda statale della strada. Così, altre eccezioni furono fatte per il personale delle cancellerie giudiziarie, nonchè,

con la legge 31 ottobre 1956 in deroga alla legge generale, per i disegnatori del Genio civile.

Gli esempi, quindi, non mancano e sono anzi abbastanza numerosi per rispondere alle eventuali osservazioni, nè potrebbe del resto avere giustificati motivi di validità anche l'obiezione che le eccezioni sanzionate si riferiscono in particolare, e quasi esclusivamente, a personale tecnico, in quanto anche nel caso degli appartenenti al ruolo provvisorio dei contabili della Marina militare la specificità della funzione rappresenta in un certo senso una specializzazione tecnica, raggiunta, anche in difetto del richiesto titolo di studio, dopo lunghi anni di pratica.

Tenuto presente che i contabili di gruppo B e quelli di gruppo C esercitano le stesse funzioni ed hanno le stesse attribuzioni, sarebbe pertanto equo eliminare ogni disparità di trattamento, provvedendo all'unificazione dei ruoli attraverso il passaggio nel ruolo organico dei contabili della carriera di concetto dei contabili del ruolo transitorio.

È questo quanto è previsto nel disegno di legge al nostro esame che, nel dare atto e riconoscimento ad una categoria di impiegati, il cui numero ridotto (si tratta di 29 contabili) è fattore determinante all'applicazione di una norma eccezionale, dell'opera di responsabilità e della capacità dimostrata in lunghi anni, non pone neppure alcuna preoccupazione di carattere finanziario, in quanto la forza organica del ruolo rimane invariata, dato che il ruolo transitorio è compreso nell'organico.

Appare, pertanto, equo riconoscere a questi impiegati che, non di fatto, ma per precisa legge esercitano le funzioni del ruolo di concetto, i diritti della funzione esercitata, così come del resto è sancito dalla Costituzione, approvando la proposta di legge del deputato Berry.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Reclutamento dei commissari di leva** »
(2185) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento dei commissari di leva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, si applicano anche al concorso successivo al primo.

GRANZOTTO BASSO, relatore. Onorevoli colleghi, con la legge 18 gennaio 1952, n. 43, venne riordinato il reclutamento del personale civile del ruolo dei commissari di leva, in abrogazione del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1276 (poi convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 89), in quanto furono aggiornate le disposizioni in relazione alla nuova situazione nel Paese e nell'Esercito, fermo rimanendo che tale personale è tratto per concorso per titoli dagli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, o nelle posizioni di « ausiliaria » o della « riserva », elevandosi fra l'altro il limite massimo di età da 55 a 58 anni.

In via transitoria, all'articolo 6 la nuova legge disponeva che potessero essere ammessi solo al primo concorso per commissari di leva, che si sarebbe indetto dopo l'entrata in vigore della legge stessa, quegli ufficiali dell'Esercito che avessero già prestato servizio in qualità di facenti funzioni di commissari di leva presso le Commissioni temporanee di leva, i quali, pur avendo superato i limiti di età, come sopra fissati in anni 58, non avessero oltrepassato i 60 anni alla data del relativo bando.

Il disegno di legge, sottoposto all'esame di questa Commissione, è costituito da un articolo unico che dispone l'applicazione anche al

4ª COMMISSIONE (Difesa)

73ª SEDUTA (30 ottobre 1957)

concorso successivo al primo della norma transitoria sopra esposta.

Ciò risponde manifestamente ad una esigenza dell'Amministrazione di utilizzare personale già pratico dello speciale e delicato servizio del ruolo dei commissari di leva, accrescendo da un lato la possibilità della sua sistemazione in ruolo, e dall'altro agevolando, con la collaborazione di elementi già esperti nelle diverse mansioni, il sollecito ambientamento e rendimento degli assunti, nuovi al particolare servizio.

Il disegno di legge in esame ha inteso, altresì, realizzare un voto già espresso in tal senso alla Camera dei deputati, ed accolto

come raccomandazione dal Governo. Propongo che tale disegno di legge, il quale non impone onere al bilancio, venga approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari